

ALLEGATO A

Bando
“Aiuti allo spettacolo dal vivo”

Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2014/2020

Decisione di Esecuzione della Commissione del 7/10/2014 C(2014) 7270 final

Azione 1.1iii.1 Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale



Sommario

<u>1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE</u>	4
<u>1.1 Introduzione generale</u>	4
<u>1.2 Obiettivi e finalità</u>	4
<u>1.3 Agevolazione prevista</u>	4
<u>1.4 Dotazione finanziaria</u>	4
<u>1.5 Soggetto Gestore della Misura</u>	5
<u>2. CONTENUTI</u>	5
<u>2.1 Beneficiari e requisiti di partecipazione</u>	5
<u>2.2 Ambiti di intervento</u>	7
<u>2.3 Tipologie di investimenti ammissibili</u>	7
<u>2.3.1. Rispetto del principio del DNSH</u>	8
<u>2.3.2. Immunizzazione dagli effetti del clima</u>	11
<u>2.3.3. Contributo alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile</u>	12
<u>2.3.4. Condizioni di ammissibilità degli interventi</u>	12
<u>2.4 Durata del progetto e ricadute dei risultati</u>	12
<u>2.5 Effetto di incentivazione</u>	13
<u>2.6 Spese ammissibili e spese non ammissibili</u>	13
<u>2.6.1 Spese ammissibili</u>	13
<u>2.6.2 Spese non ammissibili</u>	14
<u>2.7 Tipologia di agevolazione - Regime e intensità di aiuto</u>	15
<u>2.8 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche</u>	15
<u>3. PROCEDURE</u>	16
<u>3.1 Come presentare la domanda</u>	16
<u>3.2 Come viene valutata la domanda</u>	18
<u>3.3 Come viene concessa l'agevolazione</u>	20
<u>3.4 Come rendicontare le spese</u>	20
<u>3.5 Controllo delle rendicontazioni</u>	21
<u>3.6 Modalità di erogazione del contributo</u>	22
<u>3.7 Proroghe e variazioni di progetto</u>	22
<u>3.7.1 Proroghe</u>	23
<u>3.7.2 Variazioni tecniche ed economiche</u>	23
<u>3.7.3 Variazioni beneficiari e subentri</u>	23
<u>3.8 Termini del procedimento</u>	23
<u>4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO</u>	24
<u>5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE</u>	24
<u>5.1 Obblighi dei beneficiari</u>	24
<u>5.1.1 Obblighi specifici relativi al progetto</u>	24
<u>5.1.2 Obblighi generali previsti dal PR 2021-27 e dalla normativa europea e italiana</u>	25
<u>5.2 Revoca dell'agevolazione</u>	25
<u>5.3 Sanzioni amministrative</u>	27

5.4 Rinuncia all'agevolazione	<u>27</u>
<u>6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</u>	<u>27</u>
<u>7. VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE</u>	<u>28</u>
<u>8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u>	<u>28</u>
<u>9. INFORMAZIONI E CONTATTI</u>	<u>29</u>

Elenco ALLEGATI

Allegato 1 - Trattamento dei dati personali

Allegato 2 - Definizioni

Allegato 3 - Principali riferimenti normativi e amministrativi

Allegato 4 - Griglia dei criteri di valutazione

Allegato 5 - Schema di Relazione tecnico-economica (indice guida)

Allegato 6 - Applicazione Protocollo Itaca

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Introduzione generale

Il presente Bando, come previsto dalla scheda di misura approvata con DGR n. 32-8717 del 3 giugno 2024, intende rafforzare la crescita e la competitività delle MPMI operanti in ambito di spettacolo dal vivo sul territorio regionale.

Gli interventi sono cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito dell'**Obiettivo di Policy 1 "Europa più competitiva e intelligente" - Priorità' I - "RSI, competitività e transizione digitale" – Obiettivo Specifico "RSO1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi"**, per la seguente azione:

Azione I.1iii.1 Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale.

Il Bando è redatto in conformità con le prescrizioni regolamentari, con particolare riferimento a quanto previsto dall'**art. 73 Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione del Regolamento (UE) 2021/1060 (nel seguito RDC)** ed in particolare con i criteri previsti al comma 2 del medesimo articolo, consultabile alla seguente pagina del sito internet regionale:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-12/punto_5odg_criteri_di_selezione.pdf

1.2 Obiettivi e finalità

La crescita sostenibile del sistema produttivo rappresenta un elemento funzionale alla promozione della competitività del sistema stesso. Nell'ambito dell'**Azione I.1iii.1 "Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale"**, che mira ad accompagnare le imprese sia nell'ambito di interventi in sinergia e complementarietà con l'OP1 sia nell'ambito di interventi più orientati alla promozione della competitività e dinamicità dell'economia regionale tramite il sostegno agli investimenti in beni e servizi, l'accompagnamento dei processi innovativi, di diversificazione e di riorganizzazione, il presente Bando intende rafforzare la crescita e la competitività delle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) operanti sul territorio regionale nell'ambito dello spettacolo dal vivo, attraverso il sostegno agli interventi di nuova realizzazione, ampliamento, miglioramento funzionale, ammodernamento tecnologico e riqualificazione di strutture destinate allo spettacolo dal vivo e aperte al pubblico, nonché l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche e impiantistiche di soggetti professionali con sede legale in Piemonte operanti nell'ambito della produzione dello spettacolo dal vivo.

1.3 Agevolazione prevista

L'agevolazione, che può coprire fino all'80% dei costi ammissibili dell'investimento, è costituita da una sovvenzione a fondo perduto. Per la definizione delle percentuali e degli importi massimi in funzione della tipologia di intervento si rimanda ai successivi paragrafi.

1.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria ammonta a € 2.000.000,00.

Le agevolazioni vengono concesse sulla base dell'art. 53 del vigente Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato. I riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 3 al Bando.

1.5 Soggetto Gestore della Misura

Le attività e le funzioni relative alla gestione della misura e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a Finpiemonte S.p.A. (di seguito anche "Finpiemonte"), in qualità di Organismo Intermedio in conformità con la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128 e con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2022, n. 33-5720 recante "Legge Regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A."

2. CONTENUTI

2.1 Beneficiari¹ e requisiti di partecipazione

Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando le **Micro Piccole e Medie imprese (MPMI)**² che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. non sono identificabili come imprese in difficoltà³;
2. iscrizione al Registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): l'impresa deve essere iscritta al registro delle imprese o al R.E.A. tenuti dalla Camera di Commercio;
3. l'impresa non deve trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
4. affidabilità economica e finanziaria: l'impresa deve avere prospettive di sviluppo e continuità aziendale e deve correttamente applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
5. obblighi di restituzione di somme relative a precedenti agevolazioni ottenute da Finpiemonte e/o Regione Piemonte: non trovarsi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse ed erogate; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento;
6. trasparenza della proprietà societaria: le imprese non devono essere società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il beneficiario deve fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati – ove disponibili - o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non può essere ammessa;
7. clausola Deggendorf⁴: oltre alle condizioni su elencate, l'impresa richiedente non deve risultare destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinataria di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'impresa deve aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato; le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia (impegno Deggendorf)⁵;

¹ Di seguito, ai fini del presente Bando, per "Beneficiario" si intende l'impresa che può ricevere l'agevolazione.

² Per la definizione di "Micro, Piccole e Medie imprese (PMI)" si veda l'Allegato 2 "Definizioni". Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Allegato, art. 3 comma 4 "un'impresa **non può essere considerata PMI** se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente".

³ Per la definizione di "Impresa in difficoltà" si veda l'Allegato 2 "Definizioni".

⁴ Riferimento normativo: art. 1 comma 4 lettera a) del Reg. (UE) n. 651/2014.

⁵ L'elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito: <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/> e nella Sezione Trasparenza del Registro Nazionale degli aiuti di Stato disponibile al sito: <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaDeggendorf.jspx>.

8. caratteristiche della sede di realizzazione del progetto e attività svolta per le linee a), b), c) di cui al successivo paragrafo 2.3: la **struttura**⁶ ove verranno realizzati gli interventi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere strutture per lo spettacolo dal vivo **aperte al pubblico**, tramite accesso gratuito o dietro pagamento di titolo di ingresso, con esclusione dunque di strutture che per l'accesso richiedano l'adesione a enti/circoli/associazioni;
- b) essere **ubicata in una sede o unità locale sita e operativa in Piemonte** e risultare **attiva e produttiva**⁷ con il codice Ateco primario **90.04.00**. Nel caso in cui la sede di realizzazione del progetto sia l'unica sede di svolgimento delle attività dell'impresa, può essere verificato il codice Ateco prevalente relativo all'attività svolta dall'impresa nel suo complesso, il quale deve in ogni caso essere **90.04.00**.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a) del Reg. (UE) 651/2014, possono tuttavia richiedere l'agevolazione le imprese che si impegnino a rispettare il criterio della sede su territorio piemontese preliminarmente alla data di erogazione del contributo⁸; in tal caso, sarà onere del richiedente dare corretta evidenza della sussistenza di questa condizione sul modulo di domanda, nell'apposita sezione relativa ai dati della sede dell'intervento;

- c) esclusivamente per le linee di intervento b) e c), **deve aver svolto attività di rappresentazione di spettacoli dal vivo per un numero pari o superiore a 50 giornate**⁹ nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di agevolazione, **di cui non meno dell'80% intestate all'impresa richiedente**;
- d) esclusivamente per le linee di intervento b) e c), **deve essere utilizzata annualmente a fini culturali per almeno l'80% del tempo** (inteso come giornate effettive di svolgimento dell'attività) **o della capacità della struttura stessa**¹⁰, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) 651/2014. Tale condizione deve essere rispettata alla data di presentazione della domanda di agevolazione, considerando i dati relativi all'utilizzo della sede o dell'unità locale destinataria dell'intervento nell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda;
- e) esclusivamente per i progetti di riattivazione di cui alla linea di intervento a), **essere inattiva**¹¹ **da almeno 12 mesi** prima della data di presentazione della domanda e quindi senza che siano state effettuate attività di rappresentazione di spettacoli dal vivo in tale arco di tempo;
- f) le imprese beneficiarie devono essere **proprietarie, locatarie o avere comunque un titolo di disponibilità dell'immobile** relativo alla sede in cui intendono realizzare l'intervento, ad eccezione degli interventi che, ai fini della loro realizzazione, prevedono l'acquisto dell'immobile. In caso di locazione, il relativo contratto deve garantire una durata pari almeno a 5 anni successivi alla data di pagamento del saldo di contributo, secondo gli obblighi indicati al successivo paragrafo 5. Qualora il contratto non garantisca tale durata, deve essere allegata alla domanda:
 - in caso di immobile di proprietà di soggetti privati, la Dichiarazione di cui al successivo paragrafo 3.1 punto 13;
 - in caso di immobile di proprietà di enti pubblici, documentazione attestante la destinazione d'uso dell'immobile;

9) caratteristiche delle attività delle imprese di cui alla linea d) del successivo paragrafo 2.3: l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **essere attiva con il codice Ateco prevalente 90.01 e avere l'unità locale sita e operativa in Piemonte**, la quale deve risultare **attiva e produttiva**[1] con il codice Ateco primario **90.01**. Nel

⁶ Per la definizione di "Struttura" si veda l'Allegato 2 "Definizioni".

⁷ Per la definizione di "Sede o unità locale attiva e produttiva" si veda la definizione di 'Struttura' nell'Allegato 2 "Definizioni". A tal proposito Finpiemonte verifica che la sede indicata in domanda sia presente sulla visura camerale scaricata mediante la competente CCIAA.

⁸ In caso di erogazioni a stato avanzamento lavori o mediante anticipazione con fideiussione si intende la data della prima erogazione del contributo.

⁹ Il numero di giornate dedicate all'attività di rappresentazione di spettacoli dal vivo viene verificato mediante certificazione rilasciata dalla SIAE, da allegare obbligatoriamente alla domanda, come previsto al successivo paragrafo 3.1.

¹⁰ Tale requisito è verificato, in fase di presentazione della domanda, mediante la dichiarazione sostitutiva prevista al successivo paragrafo 3.1. In caso di controllo in loco il requisito verrà verificato acquisendo idonea documentazione, come, a titolo di esempio, i modelli C1 che pertanto devono essere conservati dal beneficiario ai sensi di quanto indicato al successivo par. 6.

¹¹ Lo stato di inattività viene verificato mediante certificazione rilasciata dalla SIAE, da allegare obbligatoriamente alla domanda, come previsto al successivo paragrafo 3.1.

caso in cui la sede **piemontese** di realizzazione del progetto sia l'unica sede di svolgimento delle attività dell'impresa, può essere verificato il codice Ateco prevalente relativo all'attività svolta dall'impresa nel suo complesso, il quale deve in ogni caso essere 90.01. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a) del Reg. (UE) 651/2014, possono tuttavia richiedere l'agevolazione le imprese che si impegnino a rispettare il criterio dell'unità locale sita e operativa sul territorio piemontese preliminarmente alla data di erogazione del contributo[2]; in tal caso, sarà onere del richiedente dare corretta evidenza della sussistenza di questa condizione sul modulo di domanda, nell'apposita sezione relativa ai dati della sede dell'intervento;

- b) deve aver svolto attività di **rappresentazione di spettacoli dal vivo per un numero pari o superiore a 50**¹² giornate nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di agevolazione;
- c) rispettare le seguenti **disposizioni previste dall'art. 31 (Spettacolo dal vivo) della L.R. 11/2018** (Disposizioni coordinate in materia di cultura):
 - i. per il comparto delle arti performative (circo contemporaneo, danza e teatro) le imprese devono svolgere in via stabile, continuativa e prevalente attività di produzione, che possono comprendere attività collaterali non prevalenti quali iniziative di promozione e diffusione nell'ambito dello spettacolo dal vivo, come stabilito al punto 4.1. del bando "Spettacolo dal vivo - Avviso pubblico di finanziamento - Invito alla presentazione di progetti relativi ad attività di produzione nell'ambito dello Spettacolo dal Vivo" per il Triennio 2022/2024, e avere effettuato almeno 300 giornate lavorative per il circo contemporaneo e la danza e 400 giornate lavorative per il teatro, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza, dimostrate attraverso la presentazione dei relativi modelli DM 10;
 - ii. limitatamente al comparto delle attività musicali, le imprese devono svolgere in via prevalente attività di programmazione e promozione dello spettacolo dal vivo come stabilito al punto 4.1 del bando "Spettacolo dal vivo - Avviso pubblico di finanziamento - Invito alla presentazione di progetti relativi ad attività di programmazione e promozione dello Spettacolo dal Vivo" Triennio 2022/2024, avere svolto una dimostrata attività di produzione musicale da almeno un triennio, e avere effettuato almeno 400 giornate lavorative nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza, dimostrate attraverso la presentazione dei relativi modelli DM 10.

Sono esclusi dal presente Bando gli investimenti negli ambiti di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058 e quelli esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Tutti i requisiti di cui sopra sono verificati da Finpiemonte in base alle informazioni desumibili dalle seguenti fonti:

- visura effettuata mediante la competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale");
- Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- Modulo di domanda e i suoi allegati;
- certificazioni rilasciate dalla SIAE;
- Database gestionali.

Tuttavia, possono essere richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

2.2 Ambiti di intervento

Gli interventi finanziabili, previsti dal successivo paragrafo 2.3, devono essere compresi tra quelli previsti dalla scheda di misura allegata alla D.G.R. 32-8717 del 3 giugno 2024.

2.3 Tipologie di investimenti ammissibili

Ai sensi della DGR n. 32-8717 del 3 giugno 2024, la Misura prevede **quattro linee di intervento**:

¹² Il numero di giornate dedicate all'attività di spettacolo dal vivo viene verificato mediante certificazione rilasciata dalla SIAE, da allegare obbligatoriamente alla domanda, come previsto al successivo paragrafo 3.1.

- a) realizzazione o riattivazione di strutture per lo spettacolo dal vivo aperte al pubblico attraverso il riutilizzo e la trasformazione di edifici già esistenti, con esclusione di realizzazione di nuovi edifici, fatti salvi casi di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti;
- b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico di strutture per lo spettacolo dal vivo in attività, ivi compresi installazione e rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale stesse, che abbiano all'attivo almeno 50 giornate di rappresentazioni aperte al pubblico nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza e che siano annualmente utilizzate a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità della struttura;
- c) interventi di installazione e rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle strutture per lo spettacolo dal vivo che abbiano all'attivo almeno 50 giornate di rappresentazioni aperte al pubblico nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza e che siano annualmente utilizzate a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità della struttura;
- d) dotazione di impianti, apparecchiature, arredi e veicoli (ad esclusione della categoria M1) per soggetti professionali che non abbiano in gestione una struttura per lo spettacolo dal vivo, attivi in ambito produttivo ai sensi dell'art. 31 (Spettacolo dal vivo) della L.R. 11/2018 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) e in possesso dei requisiti, compatibili con la presente Misura, rispettivamente previsti:
 - i. per il comparto delle arti performative (circo contemporaneo, danza e teatro) dal bando "Spettacolo dal vivo - Avviso pubblico di finanziamento - Invito alla presentazione di progetti relativi ad attività di produzione nell'ambito dello Spettacolo dal Vivo" per il Triennio 2022/2024;
 - ii. limitatamente al comparto delle attività musicali, dal bando "Spettacolo dal vivo - Avviso pubblico di finanziamento - Invito alla presentazione di progetti relativi ad attività di programmazione e promozione dello Spettacolo dal Vivo" Triennio 2022/2024, in possesso di dimostrata attività di produzione musicale da almeno un triennio e che abbiano all'attivo almeno 400 giornate lavorative nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza.

Per le linee a), b), c) per ogni struttura può essere indicata una sola linea di intervento, ad eccezione degli interventi relativi alle linee a) e c) che possono essere presentati contestualmente per singola sede o unità locale.

Per la linea d) un'impresa può presentare un'unica istanza di agevolazione.

Dimensione del progetto

Ogni progetto, nel complesso, deve avere un importo minimo di spese ammissibili di cui al successivo paragrafo 2.6:

- pari a € 50.000,00 per le linee di intervento a), b), c);

- pari a € 10.000,00, per la linea di intervento d),

fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.

2.3.1 Rispetto del principio del DNSH

Con il presente Bando la Regione Piemonte intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo¹³:

- con riferimento all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici: se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);

¹³ https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf.

- con riferimento all'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici: se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- con riferimento all'obiettivo dell'uso sostenibile o della protezione delle risorse idriche e marine: se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- con riferimento all'obiettivo dell'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- con riferimento all'obiettivo della prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- con riferimento all'obiettivo della protezione e del ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Al fine di garantire la conformità attuativa al principio DNSH del presente Bando e tenuto conto degli interventi che sostiene (realizzazione o riattivazione di strutture per lo spettacolo dal vivo, ristrutturazione ed adeguamento strutturale e tecnologico di strutture per lo spettacolo dal vivo in attività; installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari strutture per lo spettacolo dal vivo) si ritiene che siano potenzialmente interferiti dalle operazioni finanziabili i seguenti obiettivi ambientali:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti.

Al riguardo, si ritiene che il possesso delle certificazioni del sistema di gestione ambientale EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF da parte dell'impresa richiedente comprovi il rispetto del principio DNSH con riferimento ai due obiettivi ambientali sopra richiamati. Le imprese in possesso di tali certificazioni devono pertanto limitarsi ad attestarne il possesso in fase di compilazione della dichiarazione prevista dall'Allegato 5.

Considerate le diverse tipologie di spese ammissibili di cui al par. 2.6.1 del presente Bando, si ritiene inoltre che le seguenti spese non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali sopra citati:

- **spese tecniche** per progettazione finalizzate a costruzione (nel solo caso ammissibile di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti), ristrutturazione, ampliamento e trasformazione delle sedi o unità locali di realizzazione degli interventi;
- **acquisto di immobili già esistenti**;
- **opere edili di asservimento** degli impianti, dei macchinari o delle attrezzature oggetto di contributo.

Per queste tipologie di spesa non vi è dunque necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali ai fini del DNSH.

Si ritiene poi che le seguenti tipologie di spesa non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali rilevanti per il presente Bando, a determinate condizioni:

- 1) spese per opere edili strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla trasformazione delle sale esistenti, alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, in caso di **applicazione del Protocollo ITACA**¹⁴. Nello

¹⁴ Il Protocollo ITACA è uno strumento per la certificazione del livello di sostenibilità ambientale di edifici di diverse destinazioni d'uso. Ai fini del presente Bando si applica il "Protocollo ITACA - Regione Piemonte – EDIFICI" elaborato da iSBE Italia e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2018, n. 42-7890 avente ad oggetto "Approvazione e aggiornamento del sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici denominato "Protocollo ITACA - Regione Piemonte - Edifici". Per maggiori informazioni si rimanda ai seguenti link:

<https://www.itaca.org/nuovosito/index.asp>

<https://iisbeitalia.org/node/7>

Per le procedure inerenti al Protocollo ITACA si rimanda all'Allegato 6 del presente Bando.

specifico, tali opere rispettano il DNSH qualora, ove applicabile, venga allegato alla domanda di agevolazione **l'attestato di pre-valutazione relativo al Protocollo ITACA**, rilasciato da iiSBE Italia¹⁵ (international initiative for a Sustainable Built Environment) senza costi a carico del richiedente. Le opere edili devono essere in possesso del seguente **punteggio prestazionale minimo** rilasciato da iiSBE Italia **in fase di pre-valutazione** del progetto inerente tali opere:

- 1,0 per ristrutturazione
- 2,0 per nuove costruzioni di immobili.

Inoltre, in sede di rendicontazione finale, deve essere presentata **una dichiarazione attestante l'ottenimento della certificazione finale relativa al Protocollo ITACA** rilasciata da iiSBE Italia e il possesso del seguente **punteggio prestazionale minimo** che, **in fase di certificazione**, deve essere almeno pari a:

- 1,0 per ristrutturazione
- 2,0 per nuove costruzioni di immobili.

In sede di verifica in loco verrà richiesta l'esibizione della suddetta certificazione.

Esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione edilizia si evidenzia che, prima del rilascio dell'attestato di pre-valutazione, **deve obbligatoriamente essere effettuata la verifica di applicabilità del Protocollo ITACA**, con punteggio prestazionale minimo da conseguire pari a 1,0. Tale verifica viene effettuata da iiSBE Italia attraverso la compilazione di una scheda standard da parte dell'impresa proponente, alla quale è richiesto di allegare la documentazione di supporto. In caso di inapplicabilità, iiSBE Italia rilascerà una specifica dichiarazione. Pertanto, **qualora una o più spese per opere edili di ristrutturazione non rientrino nell'ambito di applicazione del Protocollo ITACA**, deve essere allegata alla domanda di agevolazione la **scheda di auto-valutazione, corredata da relativo riscontro di iiSBE Italia, attestante la non applicabilità del Protocollo ITACA**. Per queste tipologie di spesa non vi è dunque necessità di acquisire ulteriori informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali ai fini del DNSH.

Per la costruzione di nuovi edifici (nel solo caso ammissibile di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti) invece, è implicita l'applicazione del Protocollo ITACA, con punteggio prestazionale minimo da conseguire pari a 2.

Si precisa inoltre che sia per le ristrutturazioni (con positiva verifica di applicabilità) sia per la costruzione di nuovi edifici nel solo caso ammissibile di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti, le imprese proponenti devono effettuare la pre-valutazione dell'intervento secondo il Protocollo ITACA, allegando alla domanda l'attestato di pre-valutazione sopra indicato;

- 2) impianti e lavori per l'efficientamento energetico e le energie rinnovabili: qualora in sede di rendicontazione finale venga dichiarato di aver ottenuto un **miglioramento energetico** che dovrà essere dimostrato, in caso di verifica in loco, mediante l'esibizione dell'**attestato di prestazione energetica (APE) pre e post intervento**. Il miglioramento energetico non deve necessariamente comportare un cambiamento migliorativo della classe energetica dell'APE;
- 3) spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti, qualora i beni acquistati siano in possesso di almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - **etichetta ambientale di tipo I**, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente o certificazione ISO 14025 di tipo III
 - **etichetta EPA ENERGY STAR**;
 - possesso di una delle seguenti tipologie di **certificazione di sistema di gestione** da parte del produttore/fornitore del bene acquisito:
 - ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento – il campo di applicazione della certificazione deve riportare lo specifico scopo richiesto);

15 Per maggiori informazioni sull'associazione iiSBE Italia si rimanda al seguente link: <https://iisbeitalia.org/>

- possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, da parte, alternativamente dell'offerente oppure, se diverso dall'offerente, dal produttore, oppure, sempre se diverso dall'offerente, dal distributore.
- nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, qualora sia disponibile una delle seguenti **certificazioni di sistema di gestione** da parte del fornitore del bene acquisito:
 - ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento – il campo di applicazione della certificazione deve riportare lo specifico scopo richiesto);
 - EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita);
- conformità alla normativa di riferimento dei **Criteri Ambientali Minimi CAM** (art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti", modificato dal D.Lgs 56/2017).

Per tale tipologia di spesa occorrerà dichiarare in domanda, tramite l'Allegato 5, l'impegno ad acquistare beni con le suddette caratteristiche e in sede di rendicontazione finale di aver acquistato tali tipologie di beni. In sede di verifica in loco verranno puntualmente controllate le caratteristiche sopra elencate.

In ogni caso, è responsabilità del beneficiario:

- al momento della presentazione della domanda di agevolazione, compilare adeguatamente l'Allegato 5 e la dichiarazione sostitutiva ivi prevista;
- al momento della rendicontazione finale compilare adeguatamente la relazione tecnica e le dichiarazioni sostitutive ivi previste (secondo il modello reso disponibile sul sito di Finpiemonte);
- conservare ed esibire in caso di controlli *in loco* la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti dichiarati (ad esempio: certificazioni energetiche o ambientali, ecc.).

Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che il rispetto del principio del DNSH costituisce criterio di ammissibilità sostanziale delle operazioni agevolate a valere sul presente Bando. Pertanto, **se in sede di controllo in loco il beneficiario non sarà in grado di attestare il possesso dei requisiti a suo tempo dichiarati o il raggiungimento e mantenimento degli impegni assunti, si procederà alla revoca totale dell'agevolazione concessa.**

2.3.2 Immunizzazione dagli effetti del clima

L'articolo 2, punto 42, del Reg. (UE) n. 2021/1060 definisce l'immunizzazione dagli effetti del clima come "un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050".

Ai sensi dell'art. 73, lettera j), del medesimo Regolamento, nella selezione delle operazioni l'Autorità di gestione garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Il processo di immunizzazione degli investimenti in infrastrutture finanziati dal presente Bando può considerarsi assolto per gli interventi non direttamente esposti agli eventi atmosferici.

Ai fini del presente Bando, **il processo di immunizzazione si considera applicabile esclusivamente per gli investimenti che riguardano la costruzione di nuovi edifici, nel solo caso ammissibile di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti.** Per tali interventi, il requisito inerente all'immunizzazione si ritiene assolto mediante l'**adesione al Protocollo ITACA** richiesta anche per il rispetto del principio del DNSH di cui al precedente paragrafo 2.3.1.

Pertanto, come previsto per il rispetto del DNSH, per tali opere deve essere allegato alla domanda di agevolazione **l'attestato di pre-valutazione relativo al Protocollo ITACA**, rilasciato da iiSBE Italia senza costi a carico del richiedente e, alla rendicontazione finale, **una dichiarazione attestante l'ottenimento della certificazione finale relativa al Protocollo ITACA** rilasciata da iiSBE Italia.

2.3.3 Contributo alla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS)

Il Bando si pone in linea con l'obiettivo definito dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS)¹⁶, approvata con D.G.R. 2-5313 dell'8/07/2022, di "curare il patrimonio culturale e ambientale e la resilienza dei territori" (Macrostrategia 3) ed in particolare con le seguenti priorità, definite dallo stesso documento nel quadro della Macrostrategia 3: 3.B "Ridurre le marginalità territoriali" e 3.C "Valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e ambientale".

Gli interventi finanziati dal presente Bando devono contribuire ad almeno uno dei seguenti obiettivi specifici:

- Ridurre le marginalità territoriali
- Migliorare l'accessibilità ai servizi e la qualità urbana
- Valorizzare il potenziale territoriale e promuovere il turismo sostenibile (con esclusivo riferimento alla valorizzazione del potenziale territoriale)
- Valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico (con esclusivo riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale)

In fase di compilazione dell'Allegato 5, il beneficiario deve pertanto indicare a quale o quali obiettivi specifici contribuisce il proprio progetto di investimento.

2.3.4 Condizioni di ammissibilità degli interventi

Tutti gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

- al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di sicurezza sul lavoro, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate, ai sensi della normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- non devono riguardare attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti non devono essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- non devono configurarsi come adeguamenti obbligatori ai sensi della normativa vigente;
- non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione o la cessazione o il trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (di livello NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno.

2.4 Durata del progetto e ricadute dei risultati

Per tutte le linee di intervento previste al precedente paragrafo 2.3 il termine per la conclusione¹⁷ dell'intervento è di **24 mesi** dalla data di concessione¹⁸ dell'agevolazione.

¹⁶ La SRSvS è il documento che delinea gli ambiti e gli obiettivi che la Regione Piemonte intende perseguire nel quadro definito dall'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e in coerenza e attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

¹⁷ La definizione di "Conclusione dell'intervento" è contenuta all'Allegato 2 "Definizioni".

¹⁸ Per "data di concessione" si intende la data in cui Finpiemonte provvede a formalizzare la concessione ufficiale dell'agevolazione al beneficiario, a seguito della conclusione di tutte le fasi di attività istruttoria previste dal Bando.

Per gli interventi per i quali è prevista la certificazione di regolare esecuzione e/o di collaudo, la stessa deve essere ottenuta entro il termine di cui sopra.

I risultati attesi dalla realizzazione dell'intervento saranno oggetto di monitoraggio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4.-

La presente misura contribuisce al conseguimento dei target degli indicatori, di output e di risultato, relativi all'obiettivo specifico OS iii) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi del PR FESR 2021/2027.

Indicatori di output

Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)
RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Indicatori di risultato

Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

Con riferimento agli indicatori di monitoraggio ambientale il presente bando contribuisce all'indicatore "Numero di imprese beneficiarie" ed è neutro rispetto all'indicatore *Numero di progetti finanziati riguardanti economia circolare e impiego di materiali riciclati come materie prime*.

2.5 Effetto di incentivazione

Il presente bando intende rispettare l'art. 6 comma 2 del Reg. n. (UE) 651/2014¹⁹, pertanto i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell'avvio²⁰ dei lavori.

2.6 Spese ammissibili e spese non ammissibili

2.6.1 Spese ammissibili

Per ogni Azione, sono ammissibili esclusivamente le voci di spesa elencate di seguito:

- 1) **spese tecniche** per progettazione finalizzate a costruzione (nel solo caso ammissibile di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti), ristrutturazione, ampliamento e trasformazione delle sedi o unità locali di realizzazione degli interventi, compresi i costi per l'ottenimento della certificazione rilasciata da iiSBE Italia per le opere edili rientranti nell'ambito di applicazione del Protocollo ITACA. Le spese tecniche sono ammissibili nel limite massimo del 15% del costo complessivo ammissibile dell'intervento di cui alle linee a) e b) del paragrafo 2.3 e del 10% del costo complessivo ammissibile dell'intervento di cui alla linea c) del paragrafo 2.3;
- 2) **acquisto di immobili²¹**;

¹⁹ Per la definizione di "effetto di incentivazione" si veda l'Allegato 2.

²⁰ Per la definizione di "avvio dei lavori" si veda l'Allegato 2.

²¹ Nelle more dell'approvazione del nuovo DPR, il presente Bando prevede l'ammissibilità della spesa per acquisto immobili, in continuità con quanto previsto dal D.P.R. 05/02/2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i

- 3) **spese per opere edili ed impianti** strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla trasformazione di edifici già esistenti (anche tramite demolizione e ricostruzione), alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale di spettacolo. Tra i lavori edili sono ricompresi: opere murarie e di ristrutturazione; realizzazione di impianti di varia tipologia collocati stabilmente all'interno dell'edificio (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento e/o di raffrescamento, impianti elettrici); lavori e impianti finalizzati ad una maggiore polifunzionalità della sala; lavori e impianti strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, purché non costituiscano interventi obbligatori ai sensi della normativa vigente. Sono ammissibili anche impianti e lavori per l'efficientamento energetico e le energie rinnovabili, nella misura massima del 30% del costo complessivo ammissibile dell'intervento;
- 4) **spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti** funzionali allo svolgimento delle attività di spettacolo, nuovi di fabbrica o ricondizionati, quali a titolo esemplificativo: rinnovo e sostituzione di impianti audio e relativi accessori; impianti e attrezzature di biglietteria automatica; impianti meccanici di sollevamento; rinnovo e sostituzione di impianti di innovazione tecnologica (tra cui, a titolo" esemplificativo e non esaustivo, impianti di *digital signage* e comunicazione, video sorveglianza, gestione e controllo varchi accesso, raccolta e gestione dati); arredi e poltrone; audioguide e sottotitoli per facilitare la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili;
- 5) per la linea d), oltre a quanto elencato al punto 4), acquisto di **veicoli** (ad esclusione della categoria M1, la cui descrizione è dettagliata nell'Allegato 2 "Definizioni").
- 6) **l'IVA**, nei casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo beneficiario e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento.

Per tutti i dettagli relativi ai principi generali di ammissibilità delle spese, si rimanda alla "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021-27" disponibile sul sito della Regione Piemonte e di Finpiemonte.

2.6.2 Spese non ammissibili

Per ogni azione **non sono ammissibili**, le voci di spesa non ricomprese al paragrafo 2.6.1, e in particolare:

- a) acquisto di beni usati ad eccezione di quelli ricondizionati di cui al punto 4 del precedente paragrafo 2.6.1;
- b) acquisto di beni non direttamente identificabili come legati all'intervento indicato in domanda;
- c) acquisto di beni/servizi il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00 IVA esclusa;
- d) commesse interne;
- e) lavori in economia;
- f) la consulenza per la presentazione della domanda di agevolazione e della successiva rendicontazione;
- g) gli oneri amministrativi, gli oneri di urbanizzazione e ogni onere accessorio;
- h) i costi per l'ottenimento della fideiussione.

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" afferente alla precedente programmazione POR FESR 2014/2020, nonché ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060 che non esclude l'ammissibilità degli immobili

2.7 Tipologia di agevolazione - Regime e intensità di aiuto

L'agevolazione può coprire fino all'80% dei costi dell'investimento ritenuti ammissibili, con importo e intensità variabili in funzione delle linee di intervento previste al paragrafo 2.3, secondo la seguente articolazione:

- **interventi della linea a):** € 150.000,00 per strutture con capienza da 49 a 99 posti; € 300.000 per strutture da 100 a 299 posti; € 450.000,00 per strutture da 300 a 499 posti; € 650.000 per strutture con capienza pari o superiore a 500 posti;
- **interventi della linea b):** € 100.000,00 per strutture con capienza da 49 a 99 posti; € 250.000 per strutture da 100 a 299 posti; € 400.000,00 per strutture da 300 a 499 posti; € 500.000 per strutture con capienza pari o superiore a 500 posti;
- **interventi della linea c):** € 70.000,00 per strutture con capienza da 49 a 99 posti; € 120.000 per strutture da 100 a 299 posti; € 160.000,00 per strutture da 300 a 499 posti; € 200.000 per strutture con capienza pari o superiore a 500 posti;
- **interventi della linea d):** € 60.000,00 per impresa.

La cumulabilità del contributo è prevista esclusivamente per le linee a) e c), purché su costi differenti e purché la domanda venga presentata contestualmente per la medesima struttura ove verranno realizzati gli interventi. In tal caso non è applicabile il computo delle giornate realizzate nell'annualità precedente richiesto dalla linea c).

La quantificazione dell'aiuto concedibile al beneficiario è operata da Finpiemonte all'atto della concessione. Trattandosi di contributo a fondo perduto, la quantificazione coincide con l'importo concesso.

2.8 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le disposizioni contenute nel presente paragrafo vanno temperate con le norme in materia di Codice Unico di Progetto (CUP) contenute nell'art. 5 del D.L. 13/2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Le spese relative al progetto di investimento oggetto dell'agevolazione del presente Bando devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

a) cumulo con fondi europei sulla stessa spesa prevista dal Bando: non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente alle stesse voci di spesa indicate in una richiesta di erogazione di agevolazione;

b) cumulo di fondi europei su spese ammissibili diverse da quelle previste dal Bando: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma, purché le altre agevolazioni siano concesse per costi ammissibili diversi da quelli cofinanziati dal presente Bando;

c) cumulo di agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse spese previste dal Bando: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse spese, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovr FINANZIAMENTO;

d) cumulo sulle stesse spese previste dal Bando con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili: in caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione in base:

- alle disposizioni del Reg. (UE) n. 651/2014 o
- ad altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato
- alla decisione di approvazione dell'aiuto di Stato adottata dalla Commissione.

e) cumulo sulle stesse spese con aiuti “de minimis” con costi individuabili: l’agevolazione concessa ai sensi del presente Bando può essere cumulata con aiuti «de minimis» relativamente alle stesse spese entro l’intensità di aiuto prevista dal Reg. (UE) n. 651/2014 per quelle spese;

f) cumulo sulle stesse spese con aiuti di Stato o con aiuti “de minimis” con costi non individuabili: l’agevolazione concessa ai sensi del presente Bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22, 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 ed eventuali aiuti “de minimis” per i quali i bandi non individuano spese ammissibili.

3. PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all’art. 5 punto 3 del D. Lgs. n. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR del 05/10/2023. Di conseguenza, le domande possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte della Regione o di Finpiemonte. Tutte le domande presentate verranno comunque istruite.

Per le linee a), b) e c) La domanda di agevolazione deve essere relativa ad una sola struttura; inoltre, per ogni singola struttura può essere presentata una sola domanda di agevolazione, ad eccezione del caso in cui l’impresa abbia già presentato domanda e la stessa sia stata respinta prima della concessione oppure l’impresa abbia presentato formale rinuncia alla stessa. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per ciascuna impresa di presentare ulteriori domande per altre strutture a fronte del contemporaneo verificarsi delle seguenti condizioni:

- avvenuto avvio del progetto relativo alle precedenti domande finanziate, da dichiarare in sede di presentazione della nuova domanda;
- assenza di revoche sulle precedenti domande finanziate;
- assenza di proroghe per la realizzazione dei progetti relativi alle precedenti domande finanziate.

Per la linea d) è ammessa la presentazione di una sola istanza per impresa.

Le domande devono essere presentate a partire **dalle ore 10:00 del giorno 01/10/2024**, tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all’indirizzo: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande>.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico²² a conclusione della compilazione, deve essere firmato digitalmente con un sistema idoneo²³ da parte del legale rappresentante o da un soggetto da esso delegato, interno all’impresa e dotato di idonei poteri di firma attestati dalla delega di cui al successivo punto 14, e deve essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Gli **allegati obbligatori**, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali la domanda è considerata **irricevibile**, sono:

- 1) relazione tecnico – economica da realizzare seguendo quanto previsto all’Allegato 5 del Bando. La relazione deve essere approfondita ad un livello tale da consentire la valutazione degli interventi proposti e delle relative finalità;
- 2) business plan solo per imprese costituite da meno di due anni e non in possesso di almeno 2 bilanci approvati e per imprese non iscritte al Registro delle imprese aventi solo l’iscrizione al R.E.A.;
- 3) SOLO per imprese non soggette a obbligo di pubblicazione dei bilanci in Camera di Commercio: Bilancio o Modello Unico relativo agli ultimi due esercizi chiusi;²⁴

²² Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

²³ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service)”.

²⁴ In caso di strutture afferenti a Enti Ecclesiastici devono essere allegati i bilanci complessivi dell’Ente stesso.

- 4) preventivi attestanti almeno il 50% del valore dell'investimento, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da agevolare la comprensione della distribuzione degli importi tra le voci di spesa ammissibili indicate al paragrafo 2.6, ad eccezione dell'acquisto di immobili; i preventivi presentati devono riportare esplicitamente l'iva applicata;
- 5) SOLO per le spese per opere edili che rientrano nell'ambito di applicazione del Protocollo ITACA: attestato di pre-valutazione relativo al Protocollo ITACA rilasciato da iiSBE Italia (international initiative for a Sustainable Built Environment), secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.3.1;
- 6) SOLO per le spese per opere edili che NON rientrano nell'ambito di applicazione del Protocollo ITACA: scheda di auto-valutazione, corredata da relativo riscontro di iiSBE Italia, attestante la non applicabilità del Protocollo ITACA;
- 7) solo per la linea di intervento a) per progetti di riattivazione, certificazione rilasciata dalla SIAE²⁵, attestante l'ultimo evento di spettacolo dal vivo risultante nei sistemi della SIAE stessa, a verifica dello stato di inattività della struttura da almeno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda e quindi a dimostrazione che non siano state effettuate rappresentazioni di spettacolo dal vivo in tale arco di tempo;
- 8) solo per le linee di intervento b) e c), certificazione rilasciata dalla SIAE²⁶ attestante il numero di eventi di spettacolo dal vivo effettuati nell'anno precedente a quello della domanda, a dimostrazione di aver svolto rappresentazioni di spettacolo dal vivo in misura pari o superiore a 50 giornate nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di agevolazione, di cui almeno l'80% realizzate dal soggetto che ha presentato l'istanza;
- 9) solo per le linee di intervento b) e c), dichiarazione sostitutiva attestante che la struttura ove verranno realizzati gli interventi è utilizzata annualmente a fini culturali per almeno l'80% del tempo (inteso come giornate effettive di svolgimento dell'attività) o della capacità della struttura stessa, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) 651/2014 e come previsto al precedente paragrafo 2.1, punto 3 – lettera d);
- 10) modelli DM 10 attestanti lo svolgimento nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di almeno 400 giornate lavorative per i comparti musica e teatro e di almeno 300 giornate lavorative per i comparti circo contemporaneo e danza;
- 11) SOLO per la linea di intervento d), certificazione attestante lo svolgimento nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di almeno 50 rappresentazioni di spettacolo dal vivo (v. nota 12);
- 12) SOLO nel caso in cui l'intervento lo preveda: copia delle autorizzazioni²⁷ alla realizzazione dell'intervento;
- 13) SOLO per interventi che non prevedono l'acquisto dell'immobile: copia del titolo di disponibilità dell'immobile relativo alla sede di realizzazione dell'intervento (proprietà, contratto di locazione o altro atto). In caso di contratto di locazione che non garantisca una durata pari almeno a 5 anni successivi alla data di pagamento del saldo del contributo, in aggiunta al contratto di locazione deve essere allegata:
 - in caso di immobile di proprietà di soggetti privati, la dichiarazione di disponibilità del locatore redatta secondo lo standard pubblicato sul sito di Finpiemonte;
 - in caso di immobile di proprietà di enti pubblici, documentazione attestante la destinazione d'uso dell'immobile;
- 14) SOLO nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'impresa dotato di idonei poteri di firma: atto di delega che conferisce il potere di firma, con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'azienda. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa dal legale rappresentante dell'impresa (delegante). Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso

25 Per la richiesta della certificazione alla SIAE il richiedente deve specificare il proprio codice fiscale ed il codice univoco della struttura di spettacolo dal vivo oggetto della richiesta (il cosiddetto CodiceBA).

26 Per la richiesta della certificazione alla SIAE il richiedente deve specificare il proprio codice fiscale ed il codice univoco della struttura di spettacolo dal vivo oggetto della richiesta (il cosiddetto CodiceBA).

27 Per "autorizzazione" si intende un procedimento in base al quale la P.A. effettua opportune valutazioni sull'intervento da realizzare e rilascia uno specifico provvedimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria i Permessi di Costruire e le Valutazioni di Impatto Ambientale. NON rientrano nella categoria delle autorizzazioni (e quindi NON devono essere già state presentate prima della presentazione della domanda di agevolazione) le pratiche amministrative come ad esempio CILA o SCIA.

di validità del legale rappresentante firmatario. L'atto di delega deve essere predisposto secondo il modello standard disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla presente Misura.

I file dei documenti obbligatori da allegare alla domanda devono avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB. Non saranno oggetto di istruttoria eventuali documenti trasmessi con altre modalità.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo²⁸. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16,00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante:

- a) annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso il Beneficiario;
- b) indicazione del numero della marca da bollo (nella sezione "DICHARA ALTRESÌ" del modulo di domanda);
- c) dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "DICHARA ALTRESÌ" del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il richiedente può dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati non saranno considerate ricevibili e, pertanto, decadranno.

3.2 Come viene valutata la domanda

Le domande vengono valutate in ordine cronologico nel rispetto di quanto previsto dal presente Bando e in coerenza con quanto stabilito dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR Piemonte 2021-2023" approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR in data 05/10/2023²⁹ per l'Azione I.1iii.1 "Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale", nonché in coerenza con quanto stabilito dal Sistema di Gestione e Controllo del P.R. FESR 2021/2027, ai sensi dell'art. 69, Allegati XI e XVI del Regolamento UE n. 2021/1060, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 277 del 29/06/2023³⁰.

La selezione delle operazioni si realizza nelle seguenti fasi:

- ammissibilità formale;
- ammissibilità sostanziale;
- valutazione.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti fasi di verifica:

AMMISSIBILITÀ FORMALE

- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi);
- completezza della domanda di finanziamento;
- eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal presente Bando.

AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE

²⁸ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92, è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

²⁹ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/comitato-sorveglianza>

³⁰ La documentazione relativa al Sistema di Gestione e Controllo del P.R. FESR 2021/2027 è pubblicata al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-controllo/sistema-gestione-controllo-pr-fesr-2021-2027>

- Coerenza dell'operazione con la strategia, i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale;
- Coerenza delle operazioni con l'ambito di applicazione del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Reg. (UE) 2021/1060;
- Rispetto del principio DNSH;
- Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvs)³¹;
- Coerenza con le valutazioni VAS/VinCA³²;
- Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della Commissione C 373 del 16.09.2021) tali da garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (ove pertinente).

VALUTAZIONE

- Qualità tecnica del progetto:
 - chiarezza nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con quelli indicati nel PR e nel presente bando attuativo;
 - innovatività delle tecnologie introdotte per effetto del progetto proposto e della capacità di quest'ultimo di innalzare il livello di competitività dell'impresa proponente;
 - capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera;
 - capacità del progetto di sviluppare nuove aree strategiche, anche con riferimento alle proprie performance ambientali e sociali;
 - capacità del progetto di rafforzare la posizione dell'impresa nel mercato o filiera di riferimento o di favorire il suo ingresso in nuovi mercati o filiere;
 - capacità del progetto di contribuire al rafforzamento dimensionale del proponente;
 - capacità del progetto di azionare ricadute positive in termini occupazionali.
- Sostenibilità ambientale del progetto in termini di:
 - minimizzazione delle emissioni climalteranti.
- Qualità economico finanziaria del progetto in termini di:
 - miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto.
- Capacità economico- finanziaria del beneficiario in termini di:
 - disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti;
 - sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti nel programma di attività finanziato.

Ai fini della valutazione della capacità economico-finanziaria del beneficiario si applicano, in particolare, le disposizioni previste dall'Allegato 10 del Sistema di Gestione e Controllo del P.R. FESR 2021/2027, ai sensi dell'art. 69, Allegati XI e XVI del Regolamento UE n. 2021/1060, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 277 del 29/06/2023.
- Capacità organizzativa tecnica e gestionale del beneficiario in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento.
- Durabilità dei benefici prodotti dal progetto dopo il completamento dello stesso.

PREMIALITÀ

Viste le specificità del Bando, si ritiene di applicare i seguenti criteri di premialità ai fini dell'attribuzione del punteggio:

³¹ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/approvata-strategia-regionale-per-sviluppo-sostenibile-piemonte>

³² <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3601-vas-conclusi-piani-e-programmi-di-livello-territoriale-regionale>

- rilevanza della componente femminile/giovanile in termini di partecipazione finanziaria al capitale sociale pari o superiore al 30%;
- interventi per ottenere processi di produzione rispettosi dell'ambiente o un utilizzo efficiente delle risorse produttive.

I criteri di dettaglio sono specificati all'Allegato 4. La valutazione viene effettuata mediante attribuzione di punteggi. **Il punteggio minimo ai fini dell'ammissione all'agevolazione è 14 punti.**

Finpiemonte conduce in autonomia la verifica di "ammissibilità formale", mentre per la verifica di "ammissibilità sostanziale" e la "valutazione" si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione.

Il **Comitato Tecnico di Valutazione** è composto da componenti di Finpiemonte e della Regione Piemonte, esprime un parere vincolante nell'ambito dell'iter istruttorio ed opera in conformità al Regolamento interno approvato dal Comitato stesso che disciplina in particolare le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei componenti del Comitato.

Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, Finpiemonte ne dà motivata comunicazione al beneficiario della domanda di agevolazione. Quest'ultimo può, entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto, presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi di respingimento. Finpiemonte, a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni può:

- proseguire l'iter istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto dell'agevolazione.

Per tutte le fasi di valutazione Finpiemonte può chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, qualora ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'ultima fase (fase di valutazione) Finpiemonte comunica l'esito al beneficiario, chiedendo gli eventuali documenti che quest'ultimo deve trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione.

3.3 Come viene concessa l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi indicate al paragrafo 3.2, Finpiemonte:

- a) accerta che il Beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia³³ (ove previsto dalla normativa);
- b) accerta che il Beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse;
- c) verifica che il Beneficiario assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS e INAIL attraverso la richiesta del D.U.R.C.;
- d) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della regolarità rispetto alla clausola Deggendorf;
- e) verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario.

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), Finpiemonte adotta apposito provvedimento di concessione dell'agevolazione.

3.4 Come rendicontare le spese

Le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto devono essere rendicontate a Finpiemonte utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it.

³³ Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia possono anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

Le rendicontazioni devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

a) **tutti gli interventi di cui alla linea c) e d) indipendentemente dall'importo progettuale ammesso e gli interventi di cui alle linee a) e b) con importo progettuale ammesso inferiore o uguale a € 200.000,00:** unica rendicontazione finale di spesa che deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto;

b) **interventi di cui alle linee a) e b) con importo progettuale ammesso superiore a € 200.000,00:** rendicontazione per stati di avanzamento lavori (SAL), secondo le seguenti modalità:

1) **per interventi con importo progettuale ammesso superiore a € 200.000,00 e inferiore o uguale a € 1.000.000,00:**

- una rendicontazione di spesa intermedia da presentare al raggiungimento del 50% dei costi ammessi, oppure, comunque entro 13 mesi dalla data di concessione, dichiarando le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda e nei primi 12 mesi di attività dalla data di concessione, indipendentemente dalla percentuale di costi sostenuti raggiunta;
- una rendicontazione finale di spesa da presentare entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

2) **per interventi con importo progettuale ammesso superiore a € 1.000.000,00:**

- una prima rendicontazione di spesa intermedia da presentare al raggiungimento del 25% dei costi ammessi, oppure, comunque entro 7 mesi dalla data di concessione, dichiarando le spese sostenute dalla presentazione della domanda e nel primo semestre di attività dalla data di concessione, indipendentemente dalla percentuale di costi sostenuti raggiunta;
- una seconda rendicontazione di spesa intermedia da presentare al raggiungimento di un ulteriore 25% dei costi ammessi, oppure, comunque entro 13 mesi dalla data di concessione, dichiarando le spese sostenute nel secondo semestre di attività dalla data di concessione, indipendentemente dalla percentuale di costi sostenuti raggiunta;
- una terza rendicontazione di spesa intermedia da presentare al raggiungimento di un ulteriore 25% dei costi ammessi, oppure, comunque entro 19 mesi dalla data di concessione, dichiarando le spese sostenute nel terzo semestre di attività dalla data di concessione, indipendentemente dalla percentuale di costi sostenuti raggiunta;
- una rendicontazione finale di spesa da presentare entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

Alla dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica devono essere allegati:

- la documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come previsto per ciascuna tipologia di spesa nella "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021-27" che sarà resa disponibile sul sito di Finpiemonte. Si ricorda che le fatture o la documentazione di spesa equivalente devono essere intestate al beneficiario e devono riportare il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda secondo le specifiche contenute nella suddetta guida;
- solo per la rendicontazione finale, la relazione tecnica, secondo il modello reso disponibile sul sito di Finpiemonte;
- ove previsto, certificazione di regolare esecuzione e/o di collaudo;
- eventuale documentazione specifica, ove prescritto in fase di ammissione.

3.5 Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione entro 80 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando:

- la conformità dei documenti presentati rispetto alle disposizioni del Bando e della "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021-27";

- in sede di rendicontazione finale, la conformità tecnica dell'intervento realizzato rispetto a quello ammesso a contributo.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal beneficiario non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte può richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra. Il beneficiario ha **20 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni.

Nel caso in cui la documentazione prodotta, sia in sede di rendicontazione che con le successive integrazioni, non sia ritenuta totalmente o parzialmente ammissibile o nel caso in cui il beneficiario rendiconti un investimento inferiore rispetto a quanto ammesso in domanda, Finpiemonte procede con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del contributo concesso ed eventualmente in parte già erogato. Nel caso di revoca parziale, Finpiemonte provvede al ricalcolo del contributo spettante e alla sua erogazione.

Si precisa che il mantenimento degli eventuali massimali previsti per le tipologie di spesa viene verificato a conclusione del progetto ammesso al beneficio.

3.6 Modalità di erogazione del contributo

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione o a tranches a seconda delle modalità di rendicontazione adottate e previste nel precedente paragrafo 3.4. L'importo del contributo da erogare viene calcolato applicando l'intensità dell'agevolazione, indicata al paragrafo 2.7, all'importo rendicontato considerato ammissibile da Finpiemonte.

Per gli interventi pari o superiori a € 500.000,00 i beneficiari possono tuttavia optare per la seguente modalità alternativa:

- richiedere un'anticipazione fino al 25% del contributo concesso, presentando, entro 90 giorni dalla data di concessione, una fideiussione o polizza assicurativa³⁴ irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Finpiemonte, di importo corrispondente all'anticipazione richiesta e della durata di 24 mesi con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino allo svincolo della garanzia da parte di Finpiemonte;
- presentare le rendicontazioni secondo le modalità previste al par. 3.4 e ricevere le successive erogazioni intermedie il cui importo sarà calcolato applicando l'intensità dell'agevolazione, indicata al paragrafo 2.7, all'importo rendicontato considerato ammissibile da Finpiemonte. Tali erogazioni non potranno superare, tenuto conto dell'anticipazione già erogata, l'80% del contributo totale concesso. Alla verifica della rendicontazione finale verrà erogato il saldo del contributo spettante, calcolato in base all'importo rendicontato considerato ammissibile da Finpiemonte e verrà svincolata la fideiussione/polizza assicurativa.

Prima di ogni erogazione vengono effettuate le verifiche sulla regolarità contributiva e sul rispetto della normativa Deggendorf. In caso di accertata irregolarità del DURC in fase di erogazione viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

3.7 Proroghe e variazioni di progetto

Tutte le variazioni delle tempistiche e modalità di realizzazione del progetto devono essere comunicate, prima della conclusione dell'investimento, a Finpiemonte S.p.A. e da questa autorizzate anche sulla base del parere vincolante espresso dal Comitato Tecnico di Valutazione, ove necessario.

Per presentare formale richiesta di variazione e/o di proroga è necessario utilizzare i moduli standard di richiesta presenti sul sito di www.finpiemonte.it.

³⁴ La fideiussione o la polizza assicurativa saranno ritenute ammissibili a condizione che siano rilasciate dalle banche, dalle imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e autorizzate all'emissione di polizze fideiussorie o da intermediari finanziari vigilati iscritti ex art. 106 TUB, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio nazionale.

Nel caso in cui le suddette richieste di variazione e/o di proroga non siano considerate compatibili con le disposizioni e le finalità del Bando e/o con le relative tempistiche, si procede alla revoca totale o parziale dell'agevolazione così come previsto all' articolo/paragrafo 5.2 – Revoca dell'agevolazione.

3.7.1 Proroghe

Le eventuali richieste di proroga, adeguatamente motivate, devono essere notificate a Finpiemonte S.p.A., prima della scadenza prevista per la conclusione delle attività indicata dall'impresa beneficiaria in domanda.

Di norma è ammissibile una sola proroga per un massimo di 6 mesi aggiuntivi rispetto alla durata massima prevista da bando e compatibilmente con la chiusura della programmazione 2021-2027 dei fondi SIE. Possono essere valutate proroghe di durata superiore in presenza di ritardi progettuali dovuti a circostanze eccezionali e non dipendenti dall'impresa beneficiaria.

In caso di conclusione dell'intervento successiva alla data di fine progetto, senza che sia stata richiesta ed autorizzata una proroga, vengono effettuati gli opportuni approfondimenti e valutazioni in sede di verifica della rendicontazione finale, nel rispetto del termine massimo di realizzazione degli interventi previsti al paragrafo 2.4 del Bando e delle disposizioni di cui al secondo capoverso del presente paragrafo.

3.7.2 Variazioni tecniche ed economiche

I singoli beneficiari possono apportare variazioni tecniche e/o economiche alle proprie attività finanziate a condizione che:

- permanga la compatibilità della proposta con quanto previsto dal Bando;
- non comportino una variazione sostanziale rispetto agli obiettivi del progetto inizialmente ammesso;
- non comportino un aumento complessivo delle agevolazioni concesse;
- siano presentate prima della conclusione dell'investimento.

3.7.3 Variazioni beneficiari e subentri

È possibile prendere in considerazione richieste di subentro, purché la modifica sia motivata da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni, procedure concorsuali) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando, pena la revoca dell'agevolazione. In ogni caso nei limiti dell'intensità di aiuto previsti per la relativa dimensione di impresa, il contributo originariamente concesso non può essere rideterminato in aumento.

Le richieste di subentro devono essere comunicate tempestivamente a Finpiemonte e da questa autorizzate, eventualmente con l'ausilio del Comitato Tecnico di Valutazione.

Il soggetto subentrante deve formalmente impegnarsi a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione, qualora ancora in corso, e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando.

3.8 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione del contributo e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Beneficiario	Dalle ore 10:00 del giorno 01/10/2024
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte e Comitato di Valutazione	Entro 80 giorni dalla presentazione della domanda

Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	Entro 30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Soggetto richiedente	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto
Conclusione dell'intervento	Beneficiario	Entro la data indicata nel provvedimento di concessione (massimo 24 mesi dalla data di concessione)
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo	Finpiemonte	Entro 80 giorni dalla ricezione del rendiconto
Invio documenti integrativi alla rendicontazione richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	Entro 20 giorni dalla richiesta di Finpiemonte

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Fatte salve le prerogative degli organi di controllo dello Stato e dell'Unione Europea, i beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo, documentali e in loco, da parte della Regione e di Finpiemonte allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte (controllo ai sensi degli articoli 74 e 77 del Reg. (UE) 2021/1060).

I beneficiari, a partire dal secondo anno successivo a quello di erogazione del saldo del contributo, sono tenuti ad inviare a Finpiemonte entro il 31 gennaio di ogni anno e per 5 anni consecutivi, attraverso la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it, i dati indicati al successivo paragrafo 5.1.1 lettera f) e relativi all'anno appena concluso³⁵, per consentire il monitoraggio delle attività svolte nelle strutture di spettacolo dal vivo.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per il Beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando come di seguito specificato.

5.1.1 Obblighi specifici relativi al progetto

- a) costituire - per i soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte - una unità locale operativa ubicata sul territorio regionale preliminarmente all'erogazione dell'agevolazione. Tale requisito deve essere confermato mediante la regolare iscrizione alla Camera di Commercio di competenza;
- b) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- c) concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
- d) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- e) effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio;

³⁵A titolo di esempio: se l'erogazione del saldo avviene nel corso dell'anno 2024, il beneficiario il 31 gennaio 2026 deve presentare i dati relativi all'anno 2025, il 31 gennaio 2027 quelli dell'anno 2026 e il 31 gennaio 2028 quelli dell'anno 2027.

- f) **per i 5 anni successivi a quello della data di pagamento del saldo di contributo:**
- per le linee a), b) e c) svolgere rappresentazioni di spettacolo dal vivo nella sede o unità locale destinataria dell'investimento ubicata in Piemonte per un numero pari o superiore a 50 giorni all'anno, di cui almeno l'80% realizzate dal soggetto beneficiario del contributo. Tale dato deve essere dimostrato attraverso la certificazione SIAE³⁶;
 - per le linee a), b) e c) utilizzare annualmente a fini culturali la struttura destinataria dell'intervento per almeno l'80% del tempo (inteso come giornate effettive di svolgimento dell'attività) o della capacità della struttura stessa, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) 651/2014. Tale dato deve essere dichiarato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'elenco delle attività svolte e l'indicazione puntuale di quelle a fini culturali³⁷;
 - per la linea d) svolgere almeno 50 rappresentazioni di spettacoli dal vivo all'anno. Tale dato deve essere dimostrato attraverso la certificazione SIAE³⁸;

5.1.2 Obblighi generali previsti dal PR 2021-27 e dalla normativa europea e italiana

- a) adempiere a quanto previsto dal D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 e leggerne attentamente i contenuti, inserendo su tutte le fatture il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- b) ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, garantire la stabilità delle operazioni finanziate e in particolare **per i successivi 5 anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo di contributo:**
- non cessare o trasferire l'attività produttiva oggetto di agevolazione presso un'altra sede o unità locale al di fuori del territorio della Regione Piemonte;
 - per la linea d), non trasferire la proprietà dei beni oggetto di agevolazione;
 - non effettuare il cambio di proprietà della struttura o delle attrezzature oggetto dell'intervento agevolato, che procuri un vantaggio indebito all'impresa beneficiaria;
 - non introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- c) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario o trasferire fuori dal territorio della Regione Piemonte i beni oggetto dell'agevolazione **prima che siano trascorsi 5 anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo di contributo**, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti mantenendo a disposizione la documentazione che attesti la necessità di sostituzione del bene;
- d) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7 del Bando;
- e) rispettare il divieto di cumulo di cui al paragrafo 2.8 del Bando;
- f) nel rispetto del paragrafo 4 del Bando, consentire i controlli previsti, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo e fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- g) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060, nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida alla Rendicontazione dei costi ammissibili PR 21-27";
- h) procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto specificato al paragrafo 6 del Bando (Conservazione della documentazione).

5.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa può essere revocata totalmente qualora:

³⁶ Per la richiesta della certificazione alla SIAE il richiedente deve specificare il proprio codice fiscale ed il codice univoco della struttura per lo spettacolo dal vivo oggetto della richiesta (il cosiddetto CodiceBA).

³⁷ In caso di controllo in loco il requisito verrà verificato acquisendo idonea documentazione, come, a titolo di esempio, i modelli C1 che pertanto devono essere conservati dal beneficiario ai sensi di quanto indicato al successivo par. 6.

³⁸ Per la richiesta della certificazione alla SIAE il richiedente deve specificare il proprio codice fiscale ed il codice univoco della struttura per lo spettacolo dal vivo oggetto della richiesta (il cosiddetto CodiceBA).

- a) venga accertata l'assenza originaria o la perdita dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.1 del Bando **per i successivi 5 anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo di contributo**. L'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporterà
- b) le richieste di variazione di progetto e/o di subentro non siano accolte, in quanto non rispettano le disposizioni del Bando;
- c) a seguito della verifica della rendicontazione finale venga accertato un importo di spesa ammissibili inferiore alle soglie minime di dimensione del progetto previste al paragrafo 2.3 del Bando;
- d) dalle rendicontazioni presentate venga accertato che il progetto è stato realizzato in maniera incompleta o difforme rispetto a quanto dichiarato in domanda;
- e) il beneficiario non rispetti quanto previsto al par. 2.5 in merito all'effetto di incentivazione;
- f) il beneficiario non rispetti gli obblighi previsti dal paragrafo 5.1 del Bando (ad eccezione di quanto previsto ai punti a), d) e h) del paragrafo 5.1.2), dal provvedimento di concessione o dalla normativa di riferimento;
- g) il beneficiario presenti dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o il mantenimento dell'agevolazione o relative alla documentazione presentata in fase di rendicontazione;
- h) non vengano dimostrati in sede di controllo in loco i requisiti dichiarati nella DSAN relativa al rispetto del criterio DNSH, così come specificato al paragrafo 2.3.1;
- i) il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto e nei successivi 5 anni dalla data di pagamento del saldo del contributo, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- j) il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto sia assoggettato a una procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;
- k) ai sensi della L. n. 96 del 2018, il beneficiario, entro 5 anni dalla conclusione degli interventi finanziati, delocalizzi la sede dell'intervento fuori dall'Italia o da altro stato membro dell'UE. Al verificarsi di tale fattispecie, verranno anche applicate le sanzioni previste dalla suddetta legge;
- l) il beneficiario ceda diritti o obblighi inerenti l'agevolazione regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente Bando.

L'agevolazione concessa può essere revocata parzialmente qualora:

- a) a seguito di variazioni di progetto in itinere o dai controlli previsti dal Bando venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino non conformità nell'operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata, tali da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante; tra le non conformità è compresa l'assenza del CUP nelle fatture e nella documentazione di spesa equivalente come da obbligo previsto al punto a) del paragrafo 5.1.2;
- b) non vengano rispettati gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 5.1 punto d) e laddove non siano poste in essere azioni correttive (ex art. 50, p.3, Reg. UE n. 2021/1060). In tal caso la revoca parziale sarà calcolata fino ad una quota pari al 3% del contributo concesso, tenuto conto del principio di proporzionalità.

In caso di **revoca totale o parziale** dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della quota di contributo eventualmente già percepito, maggiorato degli interessi.

Il tasso di interesse utilizzato è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di

attualizzazione 2008/C 14/02³⁹ ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione⁴⁰ come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008.

Gli interessi sono calcolati per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di adozione del provvedimento di revoca.

Nei casi di revoca derivante dalla violazione dei divieti di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa previsti agli artt. 5-6 del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, in L. 96/2018, l'importo del beneficio da restituire sarà maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di mancata restituzione, Finpiemonte attiverà le procedure di recupero del credito.

I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 123.

5.3 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della L. regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della L. regionale 6 aprile 2016, n. 6, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) dell'attività economica interessata dalla concessione dell'agevolazione (o di una sua parte) entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata (cfr. lettera. k) del precedente paragrafo 5.2), è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito (art. 5, c. 1 D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 c. 1 legge 9 agosto 2018, n. 96).

5.4 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, deve comunicarlo a Finpiemonte a mezzo PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, viene disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo le procedure indicate al paragrafo 5.2 del presente Bando ("Revoca dell'agevolazione").

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Beneficiario deve conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione finanziata e delle spese sostenute per 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di ricevimento del pagamento finale.

La decorrenza del suddetto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

³⁹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.

⁴⁰ Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del Beneficiario.
2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del Beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso d'interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

La conservazione dei documenti deve avvenire nel rispetto delle regole nazionali per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale⁴¹, al fine di garantire che le versioni conservate siano affidabili ai fini dell'attività di audit (nel rispetto di tali requisiti, gli originali non sono necessari).

I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. generale sulla protezione dei dati).

Il Beneficiario deve conservare la documentazione sopra indicata predisponendo un "fascicolo di progetto", consentendone l'accesso in caso di ispezione e fornendo estratti o copie di tali documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, con particolare riferimento al personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, e degli organismi da questi incaricati.

7. VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Gli adempimenti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione cui sono soggetti gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europeo (SIE) sono stabiliti dagli artt. 46-50 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060.

In particolare, durante l'attuazione delle attività progettuali il Beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- 1) pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sui propri siti di social media ufficiali una breve descrizione del progetto, compresi le finalità, i risultati e il sostegno finanziario ricevuto;
- 2) apponendo sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'investimento, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile;
- 3) per investimenti fino a 500 mila euro: esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un cartello poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dal Bando;
- 4) per investimenti superiori a 500 mila euro: esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX al Reg. (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

Nei materiali di comunicazione di cui sopra l'emblema dell'Unione deve essere utilizzato conformemente alle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato IX al Reg. (UE) 2021/1060⁴².

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. 14/10/2014 n. 14 il responsabile del procedimento è:

- per Regione Piemonte il responsabile pro tempore del Settore Promozione delle Attività Culturali della Direzione "Cultura e Commercio" per il procedimento di costituzione del Bando;

⁴¹ D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (nella parte applicabile anche ai soggetti privati), e relative linee guida ed atti di attuazione.

⁴² <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

- per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" per il procedimento di concessione delle agevolazioni e il responsabile pro tempore dell'Area "Controlli" per i procedimenti di controllo, di erogazione del contributo e di revoca.

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e sugli adempimenti ad esso connessi possono essere richiesti a Finpiemonte, tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=PBAN.

ALLEGATO 1 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che le attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni nonché di controllo ed eventuale revoca dei benefici sono affidate a FINPIEMONTE s.p.a., che, in base alla convenzione quadro approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128, ha assunto il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti previsti dal Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, di seguito indicato come “GDPR”. In qualità di Responsabile (nominato ai sensi dell’art. 28 GDPR), FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (di cui all’art. 32 GDPR).

Si informano altresì i soggetti sopra indicati che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati “FINanziamenti DOMande” e “Gestionale dei Finanziamenti” o comunque acquisiti tramite FINPIEMONTE s.p.a. nel corso delle istruttorie saranno trattati dalla Direzione “Cultura e Commercio” secondo quanto previsto dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal d.lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Reg. (UE) 2021/1060 e Reg. (UE) 2021/1058, nella legge regionale 34/2004 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l’attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antimafia).

L’acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo nell’ambito del quale vengono raccolti.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (*data protection officer* = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale 18/05/21018 n. 1-6847) è il dirigente responsabile del Settore “Promozione delle attività culturali” della Direzione “Cultura e Commercio”. Sono altresì delegati al trattamento gli altri dirigenti della Direzione che siano eventualmente coinvolti in specifici trattamenti, secondo gli obblighi derivanti dalla normativa sopra indicata.

I responsabili del trattamento esterno dei dati personali sono:

- i) FINPIEMONTE s.p.a. cui sono affidate, con apposito contratto di servizio, le attività inerenti la gestione del presente bando
- j) CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi della Regione Piemonte
- 11) IRES Piemonte o il diverso soggetto cui saranno affidate le attività di valutazione del PR-FESR 2021-2027
- il soggetto aggiudicatario del servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di gestione del PR- FESR 2021-2027

Eventuali ulteriori soggetti potranno essere individuati come responsabili esterni ai sensi del GDPR ed i loro

nominativi verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per 10 anni decorrenti dalla chiusura del Programma, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione "Cultura e Commercio". Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali correlati all'attuazione del presente bando (comprendenti, eventualmente, dati personali) saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- Commissione Europea
- 6) Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - altri Settori della Direzione ed altre Direzioni della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza [ad esempio ed a titolo non esaustivo: Autorità di Audit (Settore "Audit interno" del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale) ed Autorità di Certificazione ("Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie" della Direzione "Risorse finanziarie e patrimonio") del PR FESR della Regione Piemonte].

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria o Procura della Corte dei Conti nei casi previsti dalla legge
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale o l'accesso civico, nei limiti e con le modalità previste dalla legge (artt. 22 ss. legge 241/1990 e artt. 5 ss. d.lgs. 33/2013); soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990).

Ai sensi dell'articolo 74, par. 1 lett. c) Reg. (UE) 2021/1060, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Si informa, inoltre, che, in applicazione dell'art. 49 del REGOLAMENTO (UE) 2021/1060, l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e dei relativi beneficiari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR).

In adempimento degli obblighi generali di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall'art. 26 d.lgs. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte, nella Sezione Amministrazione Trasparente e reperibili ai seguenti indirizzi:

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/criteri-e-modalita>

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-di-concessione>

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Allegato 2 – PRINCIPALI DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute di interesse per i Destinatari finali:

“Effetto di incentivazione”: ai sensi dell’art. 6 del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i., gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il destinatario finale altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione. Per dimostrare l’effetto di incentivazione l’impresa, a prescindere dalla sua dimensione, dovrà presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori del progetto o dell’attività.

“Avvio dei lavori”: con riferimento all’art. 2, punto 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i, per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che comporti un’obbligazione pecuniaria per il proponente nei confronti di un fornitore.

Un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda se, ad esempio, prima dell’invio della stessa:

- l’impresa non ha stipulato contratti, inclusi emissioni di ordini, conferme d’ordine, acquisizioni di beni in conto visione o altre tipologie di assunzione di impegno vincolante per i beni che compongono l’investimento;
- l’impresa non ha assunto impegni giuridicamente vincolanti atti ad ordinare macchinari, attrezzature, impianti, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- non sono state emesse fatture o pagati acconti relativi a beni che compongono l’investimento.

L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la progettazione quali ad esempio la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Non rappresentano “avvio dei lavori” i permessi/autorizzazioni previamente ottenuti dal richiedente da parte degli organismi preposti.

“Conclusione dell’intervento”: data dell’ultimo pagamento effettuato a valere sul progetto;

“Impresa e definizione di MPMI”: si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Con riferimento alla loro dimensione le imprese sono suddivisibili in:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annuie) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

1. ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
2. ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

1. ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
2. ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

1. ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
2. ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Grande impresa: impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa ovvero della piccola impresa ovvero della media impresa; nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

1. i dati delle eventuali società associate alla impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
2. i dati delle eventuali società collegate all'impresa destinataria, nella loro interezza.

In ogni caso per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014. Una guida per l'utente è disponibile al link:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Allegato, art. 3 comma 4 "un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente".

"Impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 30 giugno 2023):

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Dir. 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della Dir. 2013/34/UE;
3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

"sala di spettacolo dal vivo": luogo dotato di spazio scenico idoneo alla rappresentazione di spettacoli dal vivo, aperto al pubblico, tramite accesso gratuito o dietro pagamento di titolo di ingresso, in possesso delle autorizzazioni previste in materia di pubblico spettacolo. Sono escluse le sale che per l'accesso richiedano

l'adesione a enti/circoli/associazioni.

“struttura”: la sede o unità locale di realizzazione degli interventi, contenente una o più sale di spettacolo dal vivo nella/e quale/i viene svolta l'attività di spettacolo dal vivo da parte del beneficiario. Tale sede o unità locale deve essere:

1. **attiva**, ossia risultante attiva nella visura della Camera di Commercio territorialmente competente e dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (ad es: telefonica, elettrica);
2. **produttiva**: è presente un immobile in cui si realizza abitualmente attività di spettacolo dal vivo, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

Sono escluse le strutture che per l'accesso richiedano l'adesione a enti/circoli/associazioni.

“Attività di spettacolo dal vivo”: le attività rientranti nelle seguenti tipologie individuate all'art. 31 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura): danza, musica, teatro, spettacolo di strada e circo contemporaneo, e individuate ai sensi dell'allegato c Tab 1 (Tipo Evento – genere) del Decreto dell'Agenzia delle Entrate 23 luglio 2001 (così come modificato con Provvedimento n. 2004/137221 del 3 agosto 2004) con i seguenti codici:

Codice	Descrizione
45	Teatro prosa
46	Teatro prosa dialettale
47	Teatro repertorio napoletano
48	Teatro lirico
49	Balletto classico e moderno
50	Operetta
51	Riviste – Commedie musicali
52	Concerti classici
53	Concerti musica leggera
54	Varietà
55	Burattini – Marionette
56	Recitals letterari
57	Concerti bandistici - corali

58	Concerti jazz
59	Concerti di danza
60	Ballo con musica dal vivo
65	Concertini con musica dal vivo
68	Concerti folkloristici
75	Circo

“Servizi complementari”: per "servizi complementari" all'attività di spettacolo dal vivo si intendono i servizi accessori (e quindi non prevalenti rispetto alla funzione primaria di spettacolo dal vivo) destinati agli utenti della struttura per lo spettacolo dal vivo, che ne consentano una diversificazione e un completamento delle funzioni. Tali servizi devono in ogni caso rientrare nell'ambito della gestione e delle autorizzazioni della struttura per lo spettacolo dal vivo e non devono costituire attività di impresa a sé stante.

I servizi complementari sono relativi, nello specifico, alle seguenti fattispecie di servizi comprese all'interno dei locali adibiti allo spettacolo dal vivo: centri culturali multifunzionali, attrezzature di proiezione e sonore, foyer, aree di passaggio, casse e biglietterie automatiche, baby parking e servizi analoghi, luoghi di somministrazione di alimenti e bevande che non hanno ingresso indipendente.

“Veicolo pulito”: ai fini del presente bando, ai sensi della Direttiva 2009/33/CE e s.m.i, per veicolo pulito si intende un veicolo di categoria M2 o N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO₂ g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'Allegato alla Direttiva sopracitata; oppure un veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali.

“Veicoli a emissioni zero”: ai fini del presente bando, ai sensi dell'art. 2, punto 102 octies) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023, per veicoli a zero emissioni si intende:

- a) veicoli a due e tre ruote e quadricicli: un veicolo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con emissioni di CO₂ allo scarico pari a zero, calcolate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato V di tale regolamento;
- b) veicoli leggeri: veicoli di categorie M2 o N1 con emissioni di CO₂ allo scarico pari a zero, come determinato a norma delle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione;
- c) veicoli pesanti adibiti al trasporto su strada: veicoli pesanti a emissioni zero quali definiti dall'art. 4, comma 5, della Direttiva 2009/33/EC.

ALLEGATO 3 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa europea e provvedimenti correlati

- 1. Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022** - Approvazione del programma "PR Piemonte FESR 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia CCI 2021IT16RFPR014.
- 2. Regolamento (UE) 2021/1060** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- 3. Regolamento (UE) 2021/1058** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce gli obiettivi specifici e dell'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
- 4. Regolamento (UE) N. 651/2014** della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e s.m.i. come da ultimo modificato da Regolamento (UE) 2023/2015 del 23 giugno 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L 167 del 30.6.2023.
- 5. Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787/CE del 15 luglio 2022** che approva l'Accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
- 6. Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022**, che approva il programma "PR Piemonte FESR 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia CCI 2021IT16RFPR014.
- 7. Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Normativa nazionale e provvedimenti correlati

- 1. Regio Decreto 16/03/1942, n. 267** - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e s.m.i.;
- 2. L. 7/08/1990, n. 241** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- 3. D. Lgs. 8/07/1999, n. 270** - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30/07/1998, n. 274 e s.m.i.;
- 4. D. Lgs. 31/03/1998, n. 123** - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15/03/1997, n. 59 e s.m.i.;

5. **D.P.R. 28/12/2000, n. 445** - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i..
6. **D.L. 24/01/2012, n. 1** (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, in L. 24/03/2012, n. 27, dedicato al rating di legalità per le imprese.
7. **L. 27/01/2012, n. 3** - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
8. **D. Lgs. 10/08/2018 n. 101** - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati".
9. **D. Lgs. 12/01/2019, n. 14** - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155) e s.m.i..
10. **D. Lgs. 31.05. 2017 n. 115** - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i." (GU n. 175 del 28 luglio 2017.

Atti normativi ed amministrativi regionali

1. **L.R. del 11.03.2015, n. 3 e s.m.i.** - Disposizioni regionali in materia di semplificazione.
2. **L.R. del 14/10/2014, n. 14** - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
3. **D.G.R. n. 41-5898 del 28/10/2022** - Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022 con cui è stato approvato il PR FESR 2021/2027.
4. **D.G.R. n. 42 – 5899 del 28/10/2022** - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021/2027.
5. **D.G.R. n. 32-8717/2024/XI del 03/06/2026** - PR FESR 2021-2027, Priorita' I - RSI, competitività e transizione digitale - Azione I.1iii.1 "Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale". Approvazione delle schede di misura "Aiuti allo spettacolo dal vivo".
6. **L.R. del 1.8.2018, n. 11** "Disposizioni coordinate in materia di cultura"
7. **DCR 227-13907 del 05/07/2022** "Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024"
8. **D.D. n. 154/A2003C del 19/07/2022** "L.r. 11/2018 - Art. 31 e D.C.R. n. 227-13907 del 5 luglio 2022. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di richieste di contributo per attività di programmazione e promozione dello Spettacolo dal vivo per il triennio 2022/2024"
9. **D.D. n. 162/A2003C del 19/07/2022** "L.r. 11/2018 - Art. 31 e D.C.R. n. 227-13907 del 5 luglio 2022. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di richieste di contributo a sostegno di progetti relativi ad attività di spettacolo dal vivo – ambito produzione arti performative (circo contemporaneo, danza e teatro) per il triennio 2022/2024"

ALLEGATO 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DI MERITO DEL PROGETTO

11. VALUTAZIONE

La valutazione di merito del progetto si basa sulla metodologia e sui criteri di selezione delle operazioni nel rispetto di quanto contenuto nel documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei PR FESR 2021-27 della Regione Piemonte nella seduta del 05/10/2023⁴³ per l’Azione I.1iii.1 “Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale” e in conformità alle disposizioni di cui all’art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060.

La metodologia individua alcuni criteri di valutazione, cui viene assegnato un punteggio in base ad una specifica caratteristica del progetto, come indicato nella tabella riportata al punto 2. Il punteggio massimo complessivo ottenibile per la fase di valutazione è pari a **38 punti**.

Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione ogni domanda dovrà ottenere, per la fase di valutazione, un punteggio complessivo pari ad almeno 14 punti compresi i punteggi assegnati per le eventuali premialità.

Laddove la valutazione restituisca un punteggio inferiore alla soglia minima sopra indicata, la domanda sarà considerata non ammissibile e pertanto respinta.

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	RANGE DI PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO AL CRITERIO
A. QUALITÀ TECNICA	a.1) Chiarezza nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con quelli indicati nel PR e nel bando	0- 2	
	a.2) Innovatività delle tecnologie introdotte per effetto del progetto proposto e della capacità di quest’ultimo di innalzare il livello di competitività dell’impresa proponente Innovatività delle tecnologie introdotte capacità del progetto di innalzare il livello di competitività dell’impresa	0- 3	

⁴³ I criteri sono pubblicati al seguente indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/comitato-sorveglianza>

		0-3	
	a.3) Capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera	0-2	
	a.4) Capacità del progetto di sviluppare nuove aree strategiche, anche con riferimento alle proprie performance ambientali e sociali	0-2	
	a.5) Capacità del progetto di rafforzare la posizione dell'impresa nel mercato o filiera di riferimento o di favorire il suo ingresso in nuovi mercati o filiere	0-2	
	a.6) capacità del progetto di contribuire al rafforzamento dimensionale del proponente	0-2	
	a.7) Capacità del progetto di azionare ricadute positive in termini occupazionali	0-3	

B. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	Minimizzazione delle emissioni climalteranti	0-3	
C. QUALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROGETTO	Miglior rapporto costi benefici che si intende ottenere per effetto del progetto	0-3	
D. CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL BENEFICIARIO	d.1) Disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti	0-2	
	d.2) Sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti nel programma di attività finanziato	0-2	
E. CAPACITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA E GESTIONALE DEL BENEFICIARIO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ED AL CONTENUTO DELL'INTERVENTO	o) Esperienza pregressa e capacità organizzativa: Curriculum società	0-3	
	p) Struttura organizzativa	0-2	
F. DURABILITÀ DEI BENEFICI PRODOTTI DAL PROGETTO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLO STESSO		0-1	
G. POSSESSO DI REQUISITI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE PREMIALITÀ	Rilevanza della componente femminile/giovanile in termini di partecipazione finanziaria al capitale: <ul style="list-style-type: none"> ● Rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione finanziaria al 	0-1	

<p>capitale sociale pari o superiore al 30%</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rilevanza della componente giovanile (di età pari o inferiore a 35 anni) in termini di partecipazione finanziaria al capitale sociale pari o superiore al 30% 	<p>0-1</p>	
<p>Interventi per ottenere processi di produzione rispettosi dell'ambiente o un utilizzo efficiente delle risorse produttive</p>	<p>0-1</p>	

ALLEGATO 5 - SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

(INDICE GUIDA)

PREMESSA

1 STATO DI FATTO

1.1 Descrizione del soggetto proponente

2. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

2.1 Descrizione dell'intervento proposto

2.2 Sede dell'intervento

2.3 Tempistica di realizzazione dell'intervento

2.4 Rispetto del principio "DNSH" e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA

2.5 Immunizzazione degli effetti del clima

2.6 Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

3. REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI DELL'INTERVENTO

3.1 Qualità tecnica del progetto

3.2 Sostenibilità ambientale del progetto

3.3 Qualità economico finanziaria del progetto

3.4 Capacità organizzativa tecnica e gestionale del beneficiario in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento

3.5 Durabilità dei benefici prodotti dal progetto dopo il completamento dello stesso

APPENDICE 1

PREMESSA

Il presente schema di Relazione Tecnico Economica (RTE) è da intendersi come traccia per la redazione di un elaborato che descriva in modo esaustivo gli interventi che si intendono realizzare, quindi si prega di non riportare in relazione i contenuti esplicativi del presente testo.

La Relazione contiene in calce una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da sottoscrivere e trasmettere congiuntamente alla medesima relazione.

In sede di valutazione delle istanze presentate si terrà conto anche della qualità dell'elaborato redatto sulla base del presente schema; laddove le informazioni ivi presentate non saranno sufficienti ad esprimere un giudizio di ammissibilità del progetto, l'istanza sarà respinta.

La presente RTE, da allegare alla domanda di agevolazione, deve giustificare esplicitamente i dati inseriti nel modulo di domanda.

Nel caso in cui l'operazione si componga contemporaneamente di interventi relativi alle linee a) e c), questi devono essere documentati e descritti in capitoli dedicati e per ognuno deve essere verificato il rispetto dei requisiti previsti al paragrafo 2 del Bando stesso.

1. STATO DI FATTO

1.1 Descrizione del soggetto proponente

Descrivere brevemente il soggetto proponente sviluppando la trattazione mediante i punti sotto indicati.

- forma e composizione societaria;
- breve storia dell'impresa
- struttura organizzativa, management aziendale e risorse umane;

In caso di imprese neo costituite, potrà essere effettuata una valutazione del business plan, in combinazione o in alternativa, ove ricorra il caso, alla valutazione dei dati relativi a eventuali società/gruppi nel caso di imprese richiedenti controllate da persone giuridiche o appartenenti a un gruppo, così come previsto nell'Allegato 10 del SI.GE.CO (Sistema di Gestione e Controllo PR-FESR 21-27).

2. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO (utile per la valutazione dell'ammissibilità sostanziale)

2.1 Descrizione dell'intervento proposto

Devono essere indicate le caratteristiche generali dell'intervento proposto, indicando le motivazioni dell'iniziativa e descrivendo dettagliatamente gli aspetti che rendono la soluzione proposta idonea sotto il profilo tecnologico, gestionale e finanziario.

La presenza di eventuali vincoli e criticità a cui l'intervento risponde deve essere altresì esplicitata.

2.2 Sede di intervento

Spazio riservato alle Linee a), b) e c)

Descrivere brevemente le caratteristiche della struttura ove verranno realizzati gli interventi (es. titolo di disponibilità dell'immobile, n. sale per lo spettacolo dal vivo, n. posti per sala) e le modalità di svolgimento delle attività.

Descrivere anche il contesto territoriale/urbanistico nel quale è ubicata la struttura ed in particolare i vincoli che eventualmente gravano sul sito (paesaggistico, architettonico, ecc.).

Per le strutture non ancora attive, le suddette descrizioni devono essere rese con riferimento alla situazione attesa al termine di realizzazione del progetto.

2.3 Tempistica di realizzazione dell'intervento

Definire, mediante il seguente diagramma di Gantt, il calendario dei lavori o della fornitura e installazione di beni circostanziato per attività di lavoro previste per la realizzazione degli interventi, con espressa indicazione dei termini di inizio e conclusione dei lavori complessivi.

Attività	Mesi																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Inizio dei lavori (intesa come data inizio progetto) _____ (mm/aaaa)

Fine dei lavori (intesa come data fine progetto) _____ (mm/aaaa)

- Fatte salve le autorizzazioni propedeutiche allegate alla domanda, indicare l'iter autorizzativo previsto dalla normativa vigente per l'avviamento del cantiere, precisando quali permessi / autorizzazioni / pareri, ecc. sono già stati ottenuti ed eventualmente quali passaggi amministrativi dovranno essere intrapresi successivamente alla realizzazione delle opere con relativa stima dei tempi necessari.
- per il presente progetto non sono previste autorizzazioni.

2.4 Rispetto del principio del DNSH e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA

Ai fini del rispetto del principio del DNSH, risulta obbligatorio compilare l'apposita sezione della dichiarazione prevista nell'Appendice 1 alla presente relazione tecnica, allegando, ove necessari, gli opportuni elaborati tecnici.

2.5 Immunizzazione dagli effetti del clima

Con riferimento all'immunizzazione del progetto dagli effetti del clima risulta obbligatorio compilare l'apposita sezione della dichiarazione prevista nell'Appendice 1 alla presente relazione tecnica e solo ed esclusivamente per interventi che riguardano la costruzione di nuovi edifici.

2.6 Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Con riferimento alla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS), ai sensi del par. 2.3.3 del Bando il progetto di investimento contribuisce ad almeno uno dei seguenti obiettivi specifici nell'ambito della Macrostrategia 3 (indicare almeno un obiettivo):

	Obiettivo strategico	Sintetica descrizione del contributo apportato dal progetto
<input type="checkbox"/>	Ridurre le marginalità territoriali	
<input type="checkbox"/>	Migliorare l'accessibilità ai servizi e la qualità urbana	
<input type="checkbox"/>	Valorizzare il potenziale territoriale e promuovere il turismo sostenibile (con esclusivo riferimento alla valorizzazione del potenziale territoriale)	
<input type="checkbox"/>	Valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico (con esclusivo riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale)	

3. REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI DELL'INTERVENTO (utile per la valutazione a punteggio)

3.1 Qualità tecnica del progetto

Questa parte della relazione deve essere utilizzata per esplicitare nel dettaglio le ragioni tecnico-economiche che motivano l'investimento, con specifico focus sui seguenti elementi caratterizzanti il progetto e utili per la valutazione di merito di cui al par. 3.2 del Bando:

Innovatività delle tecnologie introdotte per effetto del progetto proposto e della capacità di quest'ultimo di innalzare il livello di competitività dell'impresa proponente

Capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera;

Capacità del progetto di sviluppare nuove aree strategiche, anche con riferimento alle proprie performance ambientali e sociali;

Capacità del progetto di rafforzare la posizione dell'impresa nel mercato o filiera di riferimento o di favorire il suo ingresso in nuovi mercati o filiere:

Capacità del progetto di contribuire al rafforzamento dimensionale del proponente:

Capacità del progetto di azionare ricadute positive in termini occupazionali:

3.2 Sostenibilità ambientale del progetto

Esplicitare in che modo il progetto contribuisca alla minimizzazione delle emissioni climalteranti:

3.3 Qualità economico finanziaria del progetto

Descrivere in maniera chiara ed esaustiva il miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto:

3.4 Capacità organizzativa tecnica e gestionale del beneficiario in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento

Questa sezione della relazione tecnica deve essere utilizzata per dimostrare la capacità tecnica posseduta dal richiedente per l'implementazione del progetto. La capacità tecnica consiste nei requisiti speciali di qualificazione che concernono l'esperienza e l'affidabilità organizzativa del richiedente.

3.5 Durabilità dei benefici prodotti dal progetto dopo il completamento dello stesso

Questa sezione della relazione tecnica deve essere utilizzata per esplicitare i benefici attesi nel tempo (o sul medio periodo) dalla realizzazione dell'intervento

ALLEGATO 6 - APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO ITACA

1 PREMESSA

Il Protocollo ITACA, nelle sue diverse declinazioni, permette di valutare il livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici. Tra i più diffusi sistemi di valutazione, il Protocollo permette di verificare le prestazioni di un edificio non solo in riferimento ai consumi e all'efficienza energetica, ma anche in considerazione del suo impatto sull'ambiente e sulla salute dell'uomo, favorendo così la realizzazione di edifici innovativi, a energia zero, a ridotti consumi di acqua, nonché materiali che nella loro produzione comportino bassi consumi energetici e nello stesso tempo garantiscano un elevato comfort. Il Protocollo garantisce inoltre l'oggettività della valutazione attraverso l'impiego di indicatori e metodi di verifica conformi alle norme tecniche e leggi nazionali di riferimento.

Il Protocollo ha diverse finalità in relazione al suo differente uso: è uno strumento a supporto della progettazione per i professionisti, di controllo e indirizzo per la pubblica amministrazione, di supporto alla scelta per il consumatore, di valorizzazione di un investimento per gli operatori finanziari.

2 PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELL'ATTESTATO DI PRE-VALUTAZIONE

Il Protocollo ITACA Regione Piemonte è applicato agli interventi di cui al presente Avviso pubblico qualora ne ricorrano le condizioni, e comunque soltanto in caso di interventi relativi a **ristrutturazioni edilizie**, e a **nuove costruzioni**, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici pre esistenti.

La verifica di applicabilità del Protocollo ITACA Regione Piemonte al progetto viene effettuata a livello di singolo edificio ed è operata da iisBE Italia, organizzazione non-profit diramazione di iisBE (International Initiative for a Sustainable Built Environment) e Organo Tecnico di riferimento per le attività di validazione e certificazione Protocollo ITACA (www.iisbeitalia.org).

All'indirizzo web <https://iisbeitalia.org/> è disponibile il protocollo regionale per le diverse tipologie di edifici, tra le quali gli "Edifici per attività ricreative (cinema/teatri/sale riunioni per congressi)", unitamente agli strumenti di supporto per ottenere le certificazioni, ovvero:

- Scheda progettuale per la verifica di applicabilità del Protocollo ITACA Regione Piemonte;
- Processo di Pre-valutazione Protocollo ITACA Regione Piemonte;
- Disciplinare di Certificazione Protocollo ITACA Regione Piemonte;
- Schema della Relazione di Valutazione;
- Strumento di calcolo dei punteggi.

Prima della presentazione della domanda di agevolazione, solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia, il proponente deve trasmettere a iisBE Italia, tramite posta elettronica all'indirizzo itaca.piemonte@iisbeitalia.org, la **scheda progettuale per la verifica di applicabilità del Protocollo ITACA Regione Piemonte** all'intervento, unitamente alle tavole grafiche descrittive dello stato di fatto e di progetto e alla relazione tecnica illustrativa.

iiSBE Italia, verificate le caratteristiche tecniche del progetto e la sussistenza dei requisiti richiesti, trasmette al proponente **l'attestazione di applicabilità o meno del Protocollo ITACA Regione Piemonte.**

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per i quali risulterà possibile l'applicazione del Protocollo ITACA Regione Piemonte, o per gli interventi di nuova costruzione (inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione), il proponente dovrà effettuare una **Pre-valutazione** che dimostri il livello di sostenibilità dichiarato: per interventi di ristrutturazione edilizia il punteggio prestazionale minimo da conseguire è pari a **1,0**; per i nuovi edifici il punteggio prestazionale minimo da conseguire è pari a **2,0**.

iiSBE Italia, ricevuta la Relazione di Pre-valutazione e lo Strumento di calcolo dei punteggi, provvederà ad effettuare le verifiche tecniche, al termine delle quali rilascerà **l'Attestato di Pre-Valutazione**, senza costi a carico del proponente.

L'Attestato costituisce uno degli allegati obbligatori alla domanda di agevolazione.

Tale attestato, trasmesso tramite Posta certificata al proponente, riporta il punteggio Protocollo ITACA Regione Piemonte conseguito dall'intervento edilizio sottoposto a verifica di Prevalutazione;

A supporto dei proponenti è disponibile uno sportello informativo dedicato, gestito da iiSBE Italia:

- q)** numero telefonico: 011 4384323;
- r)** indirizzo e-mail al quale sottoporre quesiti: itaca.piemonte@iisbeitalia.org.

3 PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELL'ATTESTATO DI PROGETTO E CERTIFICATO FINALE

Per gli interventi ammessi a finanziamento, deve essere attivato, a cura e a carico dei beneficiari, un Processo di Certificazione Protocollo Itaca Regione Piemonte a livello di singolo edificio.

Il Processo di Certificazione, gestito da iiSBE Italia, si articola secondo due fasi consecutive ed integrate: Progetto e Costruzione.

La Fase di Progetto prevede l'applicazione Protocollo Itaca Regione Piemonte al progetto esecutivo di ciascun edificio. Al termine delle verifiche, viene rilasciato **l'Attestato di Progetto**, contenente il punteggio di prestazione potenziale determinato dal progetto esecutivo.

La Fase di Costruzione prevede l'analisi di conformità della costruzione al progetto esecutivo attestato.

A fine lavori viene rilasciato il **Certificato finale**, che riporterà il punteggio di prestazione conseguito.

Il costo relativo al Processo di Certificazione Protocollo Itaca Regione Piemonte, determinato in riferimento al Tariffario in vigore, può essere rendicontato nella voce spese tecniche dell'intervento.

APPENDICE 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Con riferimento alla relazione tecnica sopra riportata e al progetto di investimento in essa dettagliato, ai sensi dell'art. 47 e dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,

il/la Sottoscritto/a nato/a a (Prov.....)
il Codice Fiscale:

residente a in via / piazza n. (CAP

legale rappresentante di con sede legale in
..... (Prov.) in via / Piazza
..... n °..... (CAP.....)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i

DICHIARA:

Rispetto del principio DNSH (*Do Not Significant Harm*)

che l'impresa proponente è in possesso della seguente certificazione del sistema di gestione ambientale:

EMAS

ISO 14001

ISO 14064

OEF

che l'impresa proponente non è in possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale, ma che il progetto proposto prevede esclusivamente spese indicate al paragrafo 2.3.1⁴⁴ del Bando "Rispetto del principio del DNSH";

che l'impresa proponente non è in possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale, ma che (*scegliere una o più opzioni in base alla tipologia di spese previste e alle caratteristiche delle spese stesse*):

il progetto proposto prevede la realizzazione di opere edili (strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla trasformazione di edifici già esistenti, alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale per lo spettacolo dal vivo)⁴⁵;

44Si tratta delle seguenti spese:

a) spese tecniche per progettazione finalizzate a costruzione (nel solo caso ammissibile di demolizione e ricostruzione di edifici pre esistenti), ristrutturazione, ampliamento e trasformazione delle sedi o unità locali di realizzazione degli interventi;

b) acquisto di immobili già esistenti;

- opere edili di asservimento degli impianti dei macchinari o delle attrezzature oggetto di contributo.

45In questi casi si ritiene assolto il principio DNSH: qualora per tali opere venga allegato alla domanda di agevolazione, ove applicabile, **l'attestato di pre-valutazione relativo al Protocollo ITACA**, rilasciato da iiSBE (international initiative for a Sustainable Built Environment) senza costi a carico del richiedente. Le opere edili dovranno essere in possesso del seguente punteggio prestazionale minimo rilasciato da iiSBE Italia in fase di pre-valutazione:

a) 1,0 per ristrutturazione

b) 2,0 per nuove costruzioni di immobili.

- il progetto proposto prevede impianti e lavori per l'efficientamento energetico e le energie rinnovabili ⁴⁶;
- il progetto prevede spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti ⁴⁷:

Immunizzazione degli effetti del clima

- il progetto non prevede interventi esposti agli eventi atmosferici;
- il progetto prevede interventi esposti agli eventi atmosferici in quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici ed è assolto allegando alla domanda di agevolazione **l'attestato di pre valutazione relativo al Protocollo ITACA** (vedasi Allegato 6) e, alla rendicontazione finale, **una dichiarazione attestante l'ottenimento della certificazione finale relativa al Protocollo ITACA** rilasciata da iiSBE Italia

Luogo e data

Firma del legale rappresentante⁴⁸

.....

.....

Inoltre, in sede di rendicontazione finale dovrà essere presentata una **dichiarazione attestante l'ottenimento della certificazione finale relativa al Protocollo ITACA** rilasciata da iiSBE Italia. Le opere edili dovranno essere in possesso del seguente punteggio prestazionale minimo rilasciato in fase di certificazione:

- 1,0 per ristrutturazione
- 2,0 per nuove costruzioni di immobili.

Qualora una o più spese per opere edili di ristrutturazione non rientrino nell'ambito di applicazione del Protocollo ITACA, dovrà essere allegata alla domanda di agevolazione la **scheda di auto-valutazione, corredata da relativo riscontro di iiSBE, attestante la non applicabilità del Protocollo ITACA**. Per queste tipologie di spesa non vi è dunque necessità di acquisire ulteriori informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali ai fini del DNSH;

46 In questi casi si ritiene assolto il principio DNSH: qualora venga rilasciato **l'attestato di prestazione energetica (APE) pre e post intervento comprovante un miglioramento energetico**, il quale non deve necessariamente comportare un cambiamento migliorativo della classe energetica dell'APE.

47 In questi casi si ritiene assolto il principio DNSH: qualora i beni acquistati siano in possesso di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- **etichetta ambientale di tipo I**, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente o certificazione ISO 14025 di tipo III

- **etichetta EPA ENERGY STAR;**

- possesso di una delle seguenti tipologie di **certificazione di sistema di gestione** da parte del produttore/fornitore del bene acquisito:

- a) ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento – il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto);
- b) possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, da parte, alternativamente: dell'offerente; · oppure, se diverso dall'offerente, dal produttore; · oppure, sempre se diverso dall'offerente, dal distributore.

1. nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, qualora sia disponibile una delle seguenti **certificazioni di sistema di gestione** da parte del fornitore del bene acquisito:

- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento – il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto);
- EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita);

2. conformità alla normativa di riferimento dei **Criteri Ambientali Minimi CAM** (art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti", modificato dal D.Lgs 56/2017).

48La dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa. In questo ultimo caso risulta obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.